CAMERA DEI DEPUTATI N. 2692

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEPE, VALIANTE

Norme in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti

Presentata il 15 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il comma 1 dell'articolo proposto, si conferma che la prescrizione dell'azione di responsabilità per fatti causanti danno all'erario, commessi dagli amministratori e dai dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si perfeziona in cinque anni, mantenendo così l'uniformità nei confronti di una platea di soggetti con ruoli omogenei. Il termine di inizio della prescrizione decorre dal momento in cui si pone in essere l'azione, attiva od omissiva, rinvenibile in un comportamento o in un atto che causa danno all'erario (dando così interpretazioni non sempre uniformi), mentre la decorrenza è spostata alla data della scoperta del danno solo in caso di occultamento doloso dello stesso.

Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa connessa al compimento di reati che danno luogo a danni all'erario, si riprende la disciplina vigente per la prescrizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2947 del codice civile.

Con la presente proposta si intende concorrere a garantire la coerenza dell'ordinamento attraverso due principi la cui introduzione mira a garantire l'interesse pubblico generale dello Stato alla reintegrazione del danno subito per l'azione dei propri amministratori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti il diritto al risarcimento del danno all'erario per fatti commessi dagli amministratori e dai dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni, dei Consorzi tra Enti pubblici e degli enti ospedalieri disciolti, deve essere esercitata sulla base di un atto di citazione, nel termine di cinque anni dalla data in cui è stato posto in essere il comportamento, attivo od omissivo, che ha causato il danno all'erario, ovvero, in caso di doloso occultamento del danno, dalla data della sua scoperta.

2. Se l'illecito è estinto per causa diversa dalla prescrizione o se è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, l'azione di responsabilità per il risarcimento del danno all'erario si prescrive in ogni caso nel termine di cinque anni dalla data di estinzione dell'illecito o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL 12-2692
Lire 500